

STATUTO ASSOCIAZIONE UCIR

Art. 1 COSTITUZIONE E SEDE

Tra i costruttori italiani di ruote e supporti è costituita l'associazione U.C.I.R. Unione Costruttori Italiani Ruote (di seguito denominata "U.C.I.R.") con sede in Milano nei locali della Federazione delle Associazioni Nazionali dell'Industria Meccanica varia ed Affine ANIMA.

Art. 2 SCOPI

UCIR esclude dalla propria attività ogni atto avente fine di lucro, agisce nell'ambito organizzativo della Federazione ANIMA e del sistema Confindindustriale.

L'associazione ha la funzione di difendere e tutelare gli interessi della categoria che rappresenta istituzionalmente, di sostenere gli interessi collettivi delle imprese associate attraverso ogni iniziativa idonea; rappresenta le politiche del settore industriale ed è responsabile del rispetto dei principi del presente statuto nei confronti dei propri associati e dello statuto ANIMA nei confronti della Federazione.

Per il perseguimento di tali scopi l'Associazione:

- a) studia, nell'interesse degli associati, tutti i problemi di natura tecnica, economica e fiscale e collabora con gli enti di normazione e di certificazione alla stesura della normativa tecnica e relativa ai sistemi di qualità inerenti al settore rappresentato;
- b) favorisce la conoscenza e la maggiore diffusione dei prodotti facendosi promotrice di fiere, esposizioni, convegni, ecc., sia in Italia che all'estero;
- c) favorisce e sviluppa, con i mezzi più idonei (pubblicazioni, convegni, congressi, viaggi, ecc.), la collaborazione tecnica, scientifica ed economica fra gli associati ai fini del miglioramento della produzione;
- d) costituisce rapporti con le altre Associazioni industriali;
- e) assume ogni iniziativa al fine di incoraggiare la collaborazione tra le imprese associate.

Art. 3 SOCI

I soci fondatori dell'associazione UCIR sono:

AL.FER SRL
CEBORA SPA

EMILSIDER MECCANICA SPA
KOSMIK RUOTE SRL
L.A.G. SPA
MILANI TRASINCAR DI VITTORIO MILANI
OFFICINE MECCANICHE GINO NERVIANI SRL
OFFICINE MECCANICHE OMEGNESI O.M.O. SRL
TELLURE ROTA SPA
VALSECCHI ALDO SPA

Possono chiedere di aderire a UCIR, in qualità di soci: le imprese italiane costruttrici di ruote e supporti.

I Soci di UCIR devono fare parte della Federazione ANIMA.

È possibile che un'impresa si associ anche se la propria attività comprende ambiti ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 1. In questo caso la quota associativa (di seguito sarà denominata "quota associativa" la somma dei contributi dovuti all'associazione ed alla Federazione ANIMA); sarà calcolata solo considerando la parte dell'azienda che esercita una delle attività identificate dall'articolo 1.

Art. 4 DOMANDE DI ISCRIZIONE

Le domande di iscrizione all'U.C.I.R. sono predisposte dalla Federazione ANIMA.

La domanda deve essere redatta e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, e devono essere allegati tutti i documenti richiesti.

La sottoscrizione della domanda di adesione comporta l'accettazione del presente Statuto, di quello della Federazione ANIMA e del Codice Etico di Confindustria.

Le domande di iscrizione ricevute dalla Federazione devono essere trasmesse quanto prima al Presidente U.C.I.R. che, entro 90 giorni, ottiene il parere dell'Assemblea circa l'accettazione o meno del nuovo Socio.

La decisione dell'Assemblea viene comunicata alla Federazione ANIMA che provvede agli adempimenti conseguenti.

L'iscrizione comporta il pagamento della quota associativa, sommata alla quota parte del fondo di dotazione di competenza secondo i criteri di ripartizione vigenti, è impegnativa per due anni, ed è rinnovata ogni biennio qualora non vengano presentate le dimissioni, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza del biennio.

Le dimissioni non interrompono il decorso del biennio di iscrizione.

Le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio o dal 1° luglio dell'anno in cui la domanda è accolta, a seconda che la delibera della Giunta federale di accoglimento venga votata nel primo o nel secondo semestre dell'anno.

La quota associativa non è trasmissibile a terzi, né è rivalutabile, come pure la quota di dotazione che è intesa a fondo perduto.

La Federazione predispone a favore dell' U.C.I.R. il servizio di gestione amministrativa: ogni pagamento deve essere indirizzato alla Federazione stessa.

Art. 5 DIMISSIONI ED ESCLUSIONI

La qualità di Socio dell' U.C.I.R. si perde :

- a) per dimissioni
- b) per cessazione di attività
- c) per cambiamento di attività, qualora la nuova attività non rientri in quelle di competenza dell'Associazione U.C.I.R.
- d) per grave inadempienza agli obblighi associativi soprattutto con riferimento al Codice Etico confederale

Le dimissioni non esonerano dagli obblighi sociali di cui all'art. 4. Nel caso di cui alla lettera c) del presente articolo, gli obblighi sociali continuano fino al 31 dicembre dell'anno in corso al momento dell'accertamento del cambiamento di attività. Nel caso delle lettere b) e d) del presente articolo, la cessazione dagli obblighi sociali è immediata.

Art. 6 ORGANI DELL' U.C.I.R.

Sono organi dell' U.C.I.R.:

- l'Assemblea
- il Presidente

Tutte le cariche dell'Associazione non sono retribuite e possono essere assunte da rappresentanti delle imprese associate che siano investiti di una effettiva responsabilità nell'ambito dell'Impresa stessa.

Il Presidente dura in carica due anni e può essere rieletto per non più di due bienni consecutivi.

Art. 7 ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti i soci; può deliberare in seduta ordinaria oppure per referendum.

L'Assemblea, costituita da tutti i Soci, deve essere convocata almeno una volta all'anno a cura del Presidente, o quando ne sia fatta richiesta da almeno 3 associati. Ogni socio ha diritto ad un voto.

La convocazione dovrà avvenire per iscritto, e salvo casi di urgenza dovrà essere inviata quindici giorni prima della data fissata, e contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione

Per la validità delle riunioni è necessaria, in prima convocazione, la presenza della maggioranza delle associate (metà più uno), mentre in

seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. La seconda convocazione, salvo che non sia diversamente indicato nella convocazione, si intende fissata un'ora dopo la prima.

Partecipano all'assemblea i legali rappresentanti delle Aziende associate o i loro funzionari, purchè investiti di tutti i poteri decisionali.

Le delibere assembleari obbligano tutti i Soci e sono prese a maggioranza semplice dei soci presenti. Per le modifiche al presente Statuto e le ammissioni dei nuovi soci è necessaria la presenza di almeno 2/3 dei voti, arrotondata all'unità inferiore. Prevale, in caso di parità, il voto del Presidente.

Le votazioni sono a voto palese. In casi particolari, su proposta del Presidente, o di almeno 2/3 (arrotondati all'unità inferiore) dei voti presenti, l'Assemblea può deliberare con maggioranza semplice se effettuare votazioni a scrutinio segreto.

Ogni Socio può delegare ad altro Socio il proprio diritto di voto. Nessun Socio può presentare all'Assemblea più di una delega.

In caso di necessità, le votazioni possono essere effettuate per referendum epistolare, rispettando le maggioranze previste dal presente statuto.

Art. 8 COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ha il compito di:

- a) trattare le attività dell' U.C.I.R. per il raggiungimento degli scopi associativi;
- b) costituire gruppi di lavoro e commissioni per la trattazione di temi specifici;
- c) procedere alla elezione del Presidente;
- d) deliberare sulle proposte di modifica del presente Statuto;
- e) deliberare sull'ammissione e l'esclusione di soci;
- f) deliberare sul rendiconto economico e sui contributi associativi;
- g) deliberare la costituzione di fondi e contribuzioni speciali finalizzate al sostegno di iniziative proprie dell' U.C.I.R.

Art. 9 IL PRESIDENTE

Il Presidente:

- a) rappresenta l' U.C.I.R. nei confronti di terzi ed in giudizio;
- b) autorizza la Federazione a disporre del fondo associativo;
- c) assicura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- d) in caso di improrogabile necessità e urgenza può decidere su questioni che siano di competenza dell'Assemblea;
- e) rappresenta l' U.C.I.R. nei confronti della Federazione ANIMA;
- f) presiede l'Assemblea; è di diritto Consigliere della Federazione

ANIMA;

- g) dirime con criteri di equità le controversie che i soci accettano di sottoporre al suo arbitrato.

Art. 10 SEGRETERIA

Il Funzionario tecnico ANIMA, con mansioni di segretario U.C.I.R., collabora con il Presidente per l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e l'organizzazione dei gruppi di lavoro di lavoro; sollecita e segnala agli organi competenti il rinnovo delle cariche associative, nel rispetto delle scadenze e delle procedure fissate dallo Statuto.

Provvede alla verbalizzazione delle riunioni, curandone l'invio ai Soci U.C.I.R. entro 20 giorni lavorativi.

Collabora con gli altri servizi della Federazione per un ottimale utilizzo delle risorse disponibili nell'interesse dell' U.C.I.R.

Art. 11 GRUPPI DI LAVORO

I gruppi di lavoro costituiti in ambito assembleare agiscono con mandato dell'assemblea a trattare e decidere su temi specifici individuati dalla stessa, relazionano adeguatamente e tempestivamente quest'ultima sul lavoro svolto.

Art. 12 ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio la Segreteria presenterà al Presidente il bilancio consuntivo dell' U.C.I.R., nonché un conto preventivo per l'esercizio successivo. I conti consuntivo e preventivo devono essere approvati dall'Assemblea.

Eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, non possono essere distribuiti ai Soci, neppure in modo indiretto.

Art. 13 SCIoglimento

Lo scioglimento dell' U.C.I.R. può avvenire con delibera dell'Assemblea a maggioranza di 2/3 dei voti di tutti i Soci, arrotondati all'unità superiore.

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'U.C.I.R. verrà devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe, o ai fini di pubblica utilità, avendo sentito un organismo di controllo previsto dalla legge 662/96.

Per disciplinare quanto non stabilito dal presente Statuto, verrà applicato lo Statuto ANIMA.